

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2819

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

(V. Stampato Camera n. 3586)

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 maggio 1991

Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i Reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella Tabella n. 1, annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, assumono la denominazione di «Educandato statale» di Napoli.

2. All'Educandato di cui al comma 1, di seguito denominato «Ente», si applica la normativa vigente per i corrispondenti Educandati dello Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

1. L'Ente provvede al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passività risultanti dal debito contratto con il Ministero del tesoro, nonché dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante alienazione della parte di patrimonio fondiario necessaria a tal fine, con l'osservanza delle procedure previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Le scuole istituite presso l'Ente sono statali. Ad esse si applica la normativa vigente per le corrispondenti scuole dello Stato.

2. La direzione dell'Ente è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Ministro del tesoro, sono impartite disposizioni circa il funzionamento delle scuole di cui al presente articolo.

Art. 4.

1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'Ente o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, è trasferito a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

2. Il personale docente trasferito è immesso nei ruoli statali su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto; in mancanza esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'Ente di provenienza ed è immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.

3. Il personale non docente trasferito è immesso nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.

4. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo rimane assegnato all'Ente e alle scuole annesse al fine di assicurare continuità all'attività dell'Ente.

5. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo già in godimento. A tal fine ad esso sono attribuiti nella classe di stipendio iniziale tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quanti sono necessari ad assicurare ad esso un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

6. Il servizio prestato dal personale docente e non docente di cui al presente articolo presso gli Educandati femminili

riuniti di Napoli, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato ed è valutato nei limiti e con le modalità previste per il servizio statale non di ruolo.

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e la nota alla Tabella n. 1 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1991 ed in annue lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 700 milioni per il 1991 ed a lire 930 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento «Iniziativa di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità» e, quanto a lire 870 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.